

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

ESTRATTO

Art. 78

(Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi)

1. In deroga a quanto previsto dalla [legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#) (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni, sono eseguiti alle seguenti condizioni:

- a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente;
- b) non sono assoggettati alla verifica rispetto ai contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi;
- c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento o documento dai PRG; ^(10b)
- d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della [l.r. 18/1994](#).

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) adeguamento degli accessi:

- 1) trasformazione di una finestra in porta: intervento libero;
- 2) ampliamento di porta esistente: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;
- 3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: intervento subordinato alla presentazione di una SCIA edilizia al Comune o al SUEL, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;

b) diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali, altre opere interne:

- 1) nel caso in cui l'intervento non riguardi aspetti strutturali: intervento libero;
- 2) nel caso in cui l'intervento riguardi aspetti strutturali: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché della documentazione occorrente in materia di opere strutturali.

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del [regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2](#) (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della [legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1](#)), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del r.r. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell'immediata prossimità dell'esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) per i rifugi, case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici, posa di attendamento nell'area esterna di pertinenza: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) per i rifugi, le case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici e i complessi ricettivi all'aperto, installazione di servizi igienici mobili: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento

del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 non determina la variazione del livello di classificazione e della capacità ricettiva, quando riguardino le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi.

6. Gli interventi finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura e, limitatamente alle attività produttive di tipo artigianale e industriale, di servizi igienici mobili: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio mediante utilizzo temporaneo dei locali contigui o nell'immediata prossimità dell'attività senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, e del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche per le opere pubbliche; nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli realizzabili liberamente e l'attuatore dell'intervento non sia il Comune territorialmente interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della planimetria riportante le modifiche interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, qualora il proprietario del suolo sia il Comune, il nulla osta ivi indicato è rilasciato anche in deroga alla regolamentazione comunale vigente in materia di occupazione del suolo pubblico. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle discipline in materia di sicurezza e di garanzia della circolazione dei mezzi, nei casi in cui, in particolare, siano occupate strade e piazze.

9. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo, in assenza della prescritta comunicazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

10. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo in assenza della prescritta SCIA edilizia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 della [l.r. 11/1998](#).

11. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitando i relativi proventi.

12. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL della richiesta di autorizzazione all'allestimento di dehors entro la medesima data del 30 aprile 2022.

13. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 dell'utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c), qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro la medesima data del 30 aprile 2022, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della [l.r. 11/1998](#).